



Deliberazione n. 378/c

adottata dal Commissario Straordinario in data 17 MAR 2015

Oggetto: M.M. c/ A.S.L. n. 7 di Carbonia e più – Tribunale Ordinario di Cagliari Sezione Seconda Civile - R.G. n. 3073/2005 - Sentenza n. 1081/2014 - Liquidazione imposta di registrazione.

Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali

PREMESSO che a definizione del giudizio R.G. n. 3073/2005 promosso nei confronti della A.S.L. n. 7 di Carbonia da M.M., il Tribunale Ordinario di Cagliari ha pronunciato la sentenza n. 1081/2014;

ACQUISITA al protocollo generale aziendale, con il n. 1144/2015, l'avviso di liquidazione dell'imposta n. 2014/001/SC/000001081/0/002, notificato a cura dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari 1 (TWD), che si allega in copia al presente atto, avente ad oggetto l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro della sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari Sezione Civile n. 1081/2014, imposta che grava sulle parti in causa in solido tra loro, per un totale dovuto pari ad € 1.823,25;

RITENUTO pertanto opportuno, in ragione dell'obbligazione solidale gravante sull'Azienda, provvedere al pagamento della complessiva somma di € 1.823,25, a titolo di imposta di registro relativa alla sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari Sezione Civile n. 1081/2014, mediante versamento con modello F23 allegato all'avviso sopra citato, con riserva di ripetizione nei confronti delle altre parti in causa;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- di liquidare in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari - Ufficio Territoriale di Cagliari 1 (TWD), l'importo complessivo di € 1.823,25, a titolo di imposta di registro relativa alla sentenza Tribunale Ordinario di Cagliari Sezione Civile n. 1081/2014;
- di dare atto che il pagamento dell'importo suddetto viene effettuato con riserva di ripetizione nei confronti delle altre parti in causa;
- di imputare quindi detto importo sul vecchio codice di costo 0202030101 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", nuovo codice A202030103 "Fondo contenzioso civile", del vigente piano dei conti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n. 7 Carbonia

aziendale”, e sul centro di rilevazione dei costi n. 10110102 del Servizio AA.GG. e Legali;

- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare l'importo sopra indicato, tramite versamento con modello F23 allegato al presente atto deliberativo.

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio Onnis

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Fanni Pittau



Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti

Responsabile Servizio AA.GG.LL.
Dott.ssa Maria Teresa Garau

AA.GG.LL. Settore legale
Dott.ssa Irene Diana

A



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione
n. 378/e del 17 MAR 2015

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio della A.S.L. n. 7

a partire dal 18 MAR 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it


Servizio Affari Generali



16 GEN 2015

copia per il contribuente

MODULARIO
F-TASSE - 18 bis



MOD.16 MECC (Tasse)

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2014/001/SC/000001081/0/002

DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
UFFICIO TERRITORIALE DI CAGLIARI 1 (TWD)

Il sottoscritto DIRETTORE PROVINCIALE RASSU ANTONIO GIOVANNI

avverte

AZIENDA A.S.L. 7

C.F. 02261310920

DOMICILIATO IN
VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA (CI)
IN QUALITA' DI CONVENUTO

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000001081/2014

DEL 08/04/14 EMESSO DAL TRIBUNALE DI CAGLIARI

e per i seguenti motivi:


IMPOSTA DOVUTA PER LA REGISTRAZIONE DEL SOPRA INDICATO ATTO GIUDIZIARIO. TALE IMPOSTA, REGOLATA DAL T.U.R. N. 131 DEL 26/04/1986 E' DOVUTA PER IL DISPOSTO DEGLI ARTT. 37 C.1 E 5 C. 1, CHE RICHAMA LA "TARIFFA PARTE I" IL CUI ART. 8 DETERMINA LA MISURA DELL'IMPOSTA. QUALORA L'ATTO CONTENGA L'ENUNCIAZIONE DI ALTRI ATTI O CONTRATTI VERBALI NON REGISTRATI, AI SENSI DELL'ART. 22, L'IMPOSTA SI APPLICA ANCHE AGLI ATTI ENUNCIATI E, SE GLI STESSI ERANO SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO, LA RELATIVA SANZIONE PREVISTA DALL'ART. 69, CUI SI RIFERISCE L'EVENTUALE VOCE "SANZIONI 671T". L'IMPOSTA, AI SENSI DELL'ART. 57 C.1, E' DOVUTA IN SOLIDO DALLE PARTI IN CAUSA.
C/ M M

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	1.797,00
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	806T	26,25


TOTALE DOVUTO 1.823,25 EURO

ASL 7
Prot 2015/1144 del 19/01/2015 ore 15,31
Mitt.: AGENZIA ENTRATE CAGLIARI
Ass.: Servizio Bilancio - Cannas Marghe...
Class.: 1.9.2. Fasc.: 1 del 2015



DATA

15/12/2014



RASSU ANTONIO GIOVANNI

15 GEN 2015
Ricevuta in Conto del Direttore Provinciale

Funzionario responsabile del procedimento: _____

TERMINE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Entro 60 giorni dalla notifica di questo atto, Lei deve pagare presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F23 che trova in allegato

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento.

MANCATO O TARDIVO PAGAMENTO

Se Lei non paga entro il termine sopra indicato, procederemo all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

RIESAME IN AUTOTUTELA

Se Lei ritiene che questo avviso di liquidazione non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa. La domanda, in carta semplice, con allegata la documentazione con i motivi della richiesta di annullamento d'ufficio, deve essere presentata alla

DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI - UFFICIO TERRITORIALE DI CAGLIARI 1

anche per posta o via fax (tel.: _____; fax: _____). Tenga presente che l'istanza di autotutela non sospende alcun termine. Quindi, continuerà a decorrere il conteggio dei giorni per presentare domanda di reclamo-mediazione, se prevista nel Suo caso, o ricorso.

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

QUANDO E COME PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal DI n. 98/2011)

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, Lei deve presentare istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate altrimenti non potrà procedere con l'eventuale ricorso alla Commissione tributaria. Infatti, al fine di prevenire le "liti minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il DI n. 98/2011 ha introdotto l'istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al Contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40%. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di improcedibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione previsto per il ricorso. In ogni caso, la domanda deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il Contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione, che vale come ricorso. Alla richiesta deve essere allegata copia dei documenti che il Contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio in Commissione tributaria provinciale.

La presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità del reclamo-mediazione.

QUANDO E COME PRESENTARE IL RICORSO - Se Lei sceglie di impugnare questo avviso di liquidazione, ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.

A CHI PRESENTARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O IL RICORSO - L'istanza di reclamo-mediazione deve essere intestata e notificata all'Agenzia delle Entrate - DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di CAGLIARI e notificato all'Agenzia delle Entrate -

DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI VIA CESARE PINTUS SN - 09134, CAGLIARI (CA)

COME NOTIFICARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O IL RICORSO - La notifica può avvenire tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta all'Agenzia delle Entrate DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta l'istanza di reclamo-mediazione o il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DI n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso e, nel caso in cui nell'istanza di reclamo-mediazione venga presentata anche una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, cioè la richiesta oggetto dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta istanza di reclamo-mediazione o ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 2.582,28 euro), in base all'art.12 del Dlgs n. 546/1992, Lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nel comma 2 dello stesso articolo (ad esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nei relativi albi).

DOTT. ARESU DANIEL
CONTATTO TELEFONICO: 070-5508163.

